



Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d - 37053 CERECA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 - Fax 0442/329464

Circolare Informativa

Febbraio 2010

SISTRI – Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il SISTRI è il nuovo sistema – completamente informatico – per controllare la gestione dei rifiuti in tutte le fasi della filiera. La prima fase operativa decorre dal 13 luglio 2010 e quindi fino a tale data sono invariati gli adempimenti come il MUD annuale (scadenza 30 aprile 2010), il registro di carico e scarico ed i formulari per il trasporto.

Però scattano subito nuovi adempimenti.

Entro il 1 marzo 2010 devono iscriversi al portale SISTRI le seguenti imprese:

- i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
- i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti con più di 50 dipendenti;
- i gestori di rifiuti.

Entro il 29 marzo 2010 devono iscriversi le seguenti imprese:

- i produttori di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti;
- i produttori di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigiane e di gestione rifiuti che hanno da 11 a 50 dipendenti.

Per l'iscrizione l'utente dispone di 4 modalità:

- ONLINE collegandosi al portale SISTRI (www.sistri.it) e compilando il modulo;
- via FAX comunicando i dati indicati nel modulo al n. 800050863;
- per TELEFONO, al n. verde 800.003.836;
- per E-MAIL all'indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

Gli utenti che vengono iscritti al SISTRI saranno successivamente convocati dalla Camera di Commercio o dalle loro Associazioni di Categoria (se convenzionate con la Camera) per ottenere il dispositivo USB, necessario per entrare nel sistema informatico ed effettuare le operazioni richieste. Viene rilasciato un dispositivo USB per ciascuna unità locale (U.L.) dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta nell'U.L. Le imprese di trasporto rifiuti, iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, devono effettuare gli adempimenti presso la [Camera di Commercio di Venezia](#). Gli autoriparatori (sez. elettrauto) che se intendono installare la black box devono presentare domanda al Ministero dell'Ambiente entro il 13 febbraio 2010 o dal sito SISTRI o via fax al n. 800050863.

SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs. 81/08

Approvato il nuovo D. Lgs n. 81/2008: aggiornamento obbligatorio entro il 01.01.2009.

In data 30 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 con cui il legislatore ha, non solo riassunto in un unico corpo normativo una serie di norme succedutesi nell'arco di trent'anni, ma anche rivisitato e collocato in un'ottica di sistema la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Adeguamento Del Documento Di Valutazione Dei Rischi (art. 29)

A modifica del comma 3 dell'art. 29 del T.U. 81/09, si stabilisce che **il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

Nel momento in cui si verifica una di queste ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi e aggiornato il relativo documento. In particolare, il documento va rielaborato entro trenta giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se previsto, con il medico competente. Inoltre, la nuova valutazione e il documento devono essere rielaborati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d - 37053 CERECA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 - Fax 0442/329464

All'obbligo in parola sono soggetti anche i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 5, essi effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, secondo i criteri che saranno individuati da uno specifico decreto interministeriale (articolo 8, lettera f) del Testo unico).

In sostituzione del documento e fino al 30 giugno 2012 essi potranno continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle medesime procedure standardizzate, ma fino alla loro definizione dovranno applicare tutti gli obblighi sanciti dalla normativa. Il nuovo adempimento si applica anche nei riguardi dei datori di lavoro che operano con cantieri temporanei o mobili, così come definiti nel Titolo IV del Testo unico. In caso di inosservanza degli indicati adempimenti, scatta l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

1) campo di applicazione: A differenza della previgente normativa, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono applicabili a **tutti i lavoratori** che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale o di natura contrattuale. Nel nuovo testo unico viene data infatti una nuova definizione di lavoratore che si discosta da quella contenuta dall'art. 2 del D.Lgs 626/94: per lavoratore si intende *"la persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro con o senza retribuzione al fine anche solo di apprendere un mestiere"*.

2) Obblighi del datore di lavoro:

Previsti nuovi obblighi anche per il datore di lavoro che in particolare deve:

- **designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.** Il datore di lavoro può organizzare tale servizio all'interno dell'azienda, assumendo direttamente l'incarico o nominando dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del suddetto decreto (diploma scuola media superiore, attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi) o servirsi di un servizio esterno, tranne in alcuni particolari casi espressamente previsti dalla legge in cui è obbligatorio istituire il servizio interno.
- Effettuare la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi ed elaborare il relativo documento.
- Rielaborare la suddetta valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori.
- assicurare a ciascun lavoratore una **formazione sufficiente e adeguata** in materia di salute e sicurezza.
- Il datore è anche responsabile dell'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme in vigore, informando in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
- individuare i lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale adeguati.

3) Sicurezza nei cantieri:

Il committente contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione designa il **coordinatore per la progettazione** per i cantieri privati soggetti a permesso di costruire.

Tale soggetto non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di protezione designato, ma deve essere un soggetto esterno.

In fase di contrattazione le parti devono inserire in modo esplicito i **costi della sicurezza** a pena di nullità del contratto stesso.

In presenza di più imprese, viene poi confermato l'obbligo per il committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento previsto dalla legge 123/07 e di redigere il **documento di valutazione** per ridurre i rischi dovuti alle **interferenze** tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva.

Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera stipulato.

4) Revisione del sistema delle sanzioni:

Si inaspriscono le sanzioni a carico delle imprese non in regola.

Previsto l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro nei casi "di non effettuazione della valutazione dei rischi" e in caso di mancata preparazione del documento che stima appunto i pericoli per i lavoratori. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.

-Previsto comunque un "Bonus" per le aziende che si attivano per eliminare l'irregolarità: per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola, non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.



Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d – 37053 CERECA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 – Fax 0442/329464

In caso di colpa dell'azienda in un **infortunio con feriti o morti**, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonché le relative imputazioni penali.

Rimangono in vigore le norme già previste sulla **sospensione dell'attività imprenditoriale** in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio oltre che con il pagamento di una sanzione pari a €2.500,00.

CONAI –adempimenti 2010

Conai ha pubblicato la guida per l'anno 2010, completa della modulistica necessaria ai produttori ed importatori di imballaggi per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2010. Attenzione: Per le dichiarazioni relative all'anno 2009, da inviarsi in gennaio 2010, la modulistica da utilizzare è quella già in uso.

Adempimenti 2009

Gli adempimenti e le scadenze relative all'anno 2009 dovranno svolgersi entro il 20 gennaio 2010 (con modulistica 2009)

1) i produttori di imballaggi:

- modulo 6.1 per la dichiarazione mensile, trimestrale o annuale ordinaria;
- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale – modulo 6.1);
- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

2) gli importatori di imballaggi:

- modulo 6.2 per la dichiarazione mensile, trimestrale, annuale ordinaria e semplificata;
- modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale – modulo 6.2);
- modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata;

Imballaggi cauzionati a rendere

Entro il 31 gennaio 2010 dovranno essere inviate le dichiarazioni relative all'utilizzo di imballaggi cauzionati a rendere:

- modulo 6.15 per richiedere l'esenzione dal contributo ambientale sugli imballaggi cauzionati a rendere (da inviarsi per l'avvio della procedura o per comunicare eventuali variazioni delle condizioni precedentemente indicate);
- modulo 6.16 per comunicare i quantitativi acquistati nell'anno 2009 in regime di sospensione dal contributo ambientale ed i quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte.

Adempimenti 2010

Ogni azienda è tenuta a verificare entro il 20 gennaio la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) cui aderire per l'anno 2010, con riferimento alle produzioni o alle importazioni del 2009 e, per l'eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l'importazione e per la compensazione import/export, si dovrà verificare la presenza dei necessari requisiti (non è più prevista alcuna comunicazione a Conai).

Le classi di riferimento per la periodicità delle dichiarazioni di produzione e di importazione sono rimaste invariate:

- Esente: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 26,00 euro nel 2009;
- Esente per importatori in dichiarazione semplificata: per contributo ambientale dovuto fino a 52,00 euro nel 2009;
- Annuale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 310,00 euro nel 2009;
- Trimestrale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 31.000,00 euro nel 2009;
- Mensile: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale oltre 31.000,00 euro nel 2009.

Procedura di esportazione

La scadenza per la presentazione rimane il 31 marzo 2010 ed i moduli da utilizzare sono:

1) per la procedura "ex ante":

- modulo 6.5./Conai, che nella nuova guida 2010 è integrato con l'elenco dei fornitori;
- modulo 6.5./Fornitori, che nella nuova guida 2010 può essere inviato a nuovi fornitori anche dopo il 31 marzo per poter usufruire della quota di esenzione sugli acquisti per l'anno 2010;



Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d – 37053 CEREAA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 – Fax 0442/329464

- 2) per la procedura “ex post”:
- modulo 6.6 con la richiesta di rimborso del contributo versato nell’anno 2009.

Il contributo ambientale Conai

Gli importi del contributo ambientale per singolo materiale vanno espressi in euro/tonnellate (arrotondando il peso alla terza cifra decimale) per gli imballaggi prodotti ed immessi sul mercato a partire dal 1 gennaio 2010:

- ACCIAIO 15,49 Euro/ton fino al 31 marzo 2010 – 31,00 Euro/ton dal 1 aprile 2010
- ALLUMINIO 25,82 Euro/ton fino al 30 aprile 2010 – 52,00 Euro/ton dal 1 maggio 2010
- CARTA 22,00 Euro/ton
- LEGNO 8,00 Euro/ton
- PLASTICA 195,00 Euro/ton
- VETRO 15,82 Euro/ton dal 1 gennaio 2010.

Anche le aliquote per il calcolo del contributo ambientale per le aziende importatrici di merci imballate che vogliono avvalersi della procedura semplificata (presente nel modulo 6.2) hanno subito variazioni e sono:

- per l’importazione di prodotti alimentari: 0,14% sul valore complessivo delle importazioni;
- per l’importazione di prodotti NON alimentari: 0,07% sul valore complessivo delle importazioni

In alternativa alle suddette aliquote può essere applicato un contributo forfetizzato, anch’esso variato, pari a 63,00 euro/ton sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le 6 tipologie di imballaggio ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari.

Invio delle dichiarazioni

Via fax: ai seguenti numeri: 02 54121644 o 02 54122656 o 02 54122680

‘On-line: accedendo al servizio, previa registrazione con l’attribuzione di un user e di una password , all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. La compilazione on-line permette la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati. In seguito all’invio, l’utente riceverà una “ricevuta di presentazione” nella quale verrà riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai.


PRIVACY –adempimenti 2010

Anche quest'anno è obbligatorio, ENTRO IL 31 MARZO 2010, provvedere agli adempimenti imposti dal Codice Privacy (D. Lgs. n° 196/03 e s.m.i.), redigendo o aggiornando alcuni documenti specifici previsti a tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito della propria attività.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Helios S.r.l.





Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d - 37053 CERECA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 - Fax 0442/329464

SCHEDA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO CORSO ANTINCENDIO

DA RITORNARE ALLA SCRIVENTE VIA FAX AL N. 0442/329464

Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA

Telefono

Fax

Aderisce al corso di primo soccorso con i seguenti partecipanti:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Corso di ore

ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE E DETTAGLI :

Data:/...../.....

(Timbro e Firma)

In base al DL 196/03 si informa che i dati che ci perverranno saranno utilizzati solo allo scopo specifico del corso e per ulteriori informative alla Vostra Azienda
sui settore della sicurezza sul lavoro e settori annessi.
Il titolare del trattamento dei dati è il sig. Rossato Ramon
Il destinatario ha diritto di opposizione all'utilizzo dei dati comunicandolo in forma scritta.



Helios

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d - 37053 CERECA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 - Fax 0442/329464

**SCHEDE DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO
CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO**

DA RITORNARE ALLA SCRIVENTE VIA FAX AL N. 0442/329464

Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA

Telefono

Fax

Aderisce al corso di primo soccorso con i seguenti partecipanti:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita

ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE E DETTAGLI :

Data:/...../.....

(Timbro e Firma)

In base al DL 196/03 si informa che i dati che ci perverranno saranno utilizzati solo allo scopo specifico del corso e per ulteriori informative alla Vostra Azienda sui settori della sicurezza sul lavoro e settori annessi.
Il titolare del trattamento dei dati è il sig. Rossato Ramon
Il destinatario ha diritto di opposizione all'utilizzo dei dati comunicandolo in forma scritta.

Tabella soggetti e scadenze iscrizione/adesione SISTRI

HELIOS SRL - 37053 Cerea, Via Mazzini, 27/d
Tel 0442/321113- Fax 0442/329464 - e-mail: ramon.rossato@bfservices.it

**Helios**

Società di Servizi Tecnico Aziendali

HELIOS Srl Via Mazzini, 27/d – 37053 CEREAA
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Verona 0275679 023 0
Tel. 0442/321113 – Fax 0442/329464

Soggetti	Numero dipendenti	Adesione	Termini iscrizione	Operatività SISTRI
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che effettuano trasporto conto proprio ex art. 212 c.8 D.Lgs. 152/06	Più di 50	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
	Fino a 50	Obbligatoria	Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010	Dal 12 agosto 2010
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 lett. c), d), g) D.Lgs. 152/06 (principalmente rifiuti da attività artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti)	Più di 50	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
	Tra 11 e 50	Obbligatoria	Dal 13 febbraio al 30 marzo 2010	Dal 12 agosto 2010
	Fino a 10	Facoltativa	Dal 12 agosto 2010	Dopo l'eventuale iscrizione
Commercianti e intermediari	-	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione degli stessi per conto dei consorziati	-	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
Imprese di cui all'art. 212 c.5 D.Lgs. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (incluse imprese di bonifica amianto – cat. 10 Albo Gestori)	-	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti	-	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
Soggetti di cui all'art. 5 c.10 del decreto 17 dicembre 2009 (SISTRI), ovvero: <ul style="list-style-type: none">In caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti all'imbarco/sbarcoIn caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici gestione merci e gli operatori logistici presso stazioni, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o di quella che effettua il trasporto	-	Obbligatoria	Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010	Dal 13 luglio 2010
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212 c.8 D.Lgs. 152/06	-	Facoltativa	Dal 12 agosto 2010	Dopo l'eventuale iscrizione
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184 lett. c), d), g) D.Lgs. 152/06	-	Facoltativa	Dal 12 agosto 2010	Dopo l'eventuale iscrizione
Imprenditori agricoltori art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi	-	Facoltativa	Dal 12 agosto 2010	Dopo l'eventuale iscrizione